

COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA
Provincia di Catania

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE, RICEZIONE E
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONE DI ILLECITI

(D. Lgs. n. 165, art. 54-bis – L- n. 190/2012 – P.N.A. – P.T.P.C. – Linee Guida A.N.A.C. 28.04.2015)

MISURA ATTUATIVA DEL P.T.P.C.

Approvato con delibera di Giunta Municipale n. 35 del 25.03.2016

INDICE

Articolo 1: Oggetto

Articolo 2: Definizioni

Articolo 3: Tutela del segnalante

Articolo 4: Oggetto della segnalazione

Articolo 5: Procedura relativa alla tutela della riservatezza dell'identità del dipendente che segnala

Articolo 6: Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Articolo 7: Rinvio

Articolo 1 OGGETTO

Il presente documento disciplina la procedura di segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato, dei lavoratori socialmente utili o con contratto di lavoro flessibile o atipico, che espletano attività presso il comune di Fiumefreddo di Sicilia (c.d. WHISTLEBLOWER) e di gestione delle stesse da parte dei competenti organi comunali. La procedura è volta altresì a definire il sistema di tutela dei dipendenti che effettuano la segnalazione.

Le presenti disposizioni sono emanate in conformità al Piano Nazionale Anticorruzione, alle linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower) approvate dall'ANAC con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 e costituiscono misura attuativa del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell'ente.

Articolo 2 DEFINIZIONI

SOGGETTO TUTELATO "Whistleblower": dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Le misure di tutela della riservatezza previste nel presente documento si applicano anche nei confronti dei collaboratori, consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, che effettuano segnalazione di illeciti.

TUTELA: la protezione accordata ai dipendenti che effettuano segnalazione di illeciti in ordine a possibili ritorsioni che possono avere luogo nell'ambito del rapporto di lavoro

DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE: Destinatari-cui va indirizzata la segnalazione: responsabile della prevenzione della corruzione o ANAC

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE: Il concetto di corruzione preso a riferimento nell'ambito del piano Nazionale Anticorruzione ha un'accezione ampia.

Esso comprende le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontra l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati

In particolare, le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono:

- i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter c.p.);

- le situazioni in cui nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati (es.: sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro...)

- i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Articolo 3 TUTELA DEL SEGNALANTE

Il dipendente che segnala condotte illecite è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e riceve tutela in caso di adozione di misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia

La tutela prevista dall'art. 54 – bis del d. lgs. n. 165/2001 non trova applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa, integrando un'ipotesi di reato, calunnia o diffamazione.

La garanzia della tutela cessa con l'accertamento delle responsabilità in sede penale (per calunnia o diffamazione) o civile (per responsabilità ex art. 2043 c.c.) con l'emanazione di una sentenza di primo grado sfavorevole al segnalante.

A tutela del segnalante, la riservatezza dell'identità viene garantita in ogni fase del procedimento sin dall'invio e ricezione della segnalazione

L'identità del segnalante rimarrà coperta da riserbo anche nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato.

L'identità del segnalato non può comunque essere rivelata senza il suo consenso neanche nei casi in cui l'addebito contestato si fonda su altri elementi e riscontri oggettivi in possesso dell'amministrazione o che la stessa abbia autonomamente acquisito a prescindere dalla segnalazione.

Quando la contestazione che ha dato origine al procedimento disciplinare si basa unicamente sulla denuncia del dipendente pubblico, colui che è sottoposto al procedimento disciplinare può accedere al nominativo del segnalante, anche in assenza del consenso di quest'ultimo, solo se ciò sia "assolutamente indispensabile" per la propria difesa.

In tale ipotesi, spetta al responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari valutare, su richiesta dell'interessato, se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. In ogni caso, sia in ipotesi di accoglimento dell'istanza, sia nel caso di diniego da adottarsi entro 10 giorni, il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari deve adeguatamente motivare la scelta.

Il responsabile della prevenzione della corruzione, ove ne ricorrano i presupposti, effettuerà le dovute segnalazioni all'UpD nel rispetto dei termini eventualmente previsti dalle norme di legge e contrattuali per l'avvio del conseguente procedimento disciplinare anche se più breve rispetto a quanto previsto nell'art. 4 del presente documento.

Il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari viene a conoscenza del nominativo del segnalante solamente quando il soggetto interessato chieda sia resa nota l'identità dello stesso per la sua difesa. In tal caso gravano sul responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il responsabile della prevenzione della corruzione e gli eventuali componenti del gruppo di supporto.

Ai sensi dell'art. 54-bis, co. 4, del d. lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii. , la segnalazione è comunque sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990.

La tutela deve essere fornita da parte di tutti i soggetti che a vario titolo ricevono le segnalazioni.

Non rientra nella fattispecie prevista dalla norma come "dipendente pubblico che segnala illeciti" quella del soggetto che, nell'inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile e, quindi, meritevole di tutela.

Articolo 4

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto a conoscenza "in ragione del rapporto di lavoro" ; ricomprendono quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

In caso di trasferimento, comando, distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso un'altra amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in un'amministrazione diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione. In tale ipotesi il comune di Fiumefreddo di Sicilia che riceve la segnalazione la inoltra comunque all'amministrazione cui i fatti si riferiscono, secondo criteri e modalità di cui all'art 5 del presente documento.

Non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato. Non sono comunque meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

La segnalazione in oggetto non sostituisce l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria in base alle previsioni del codice penale che rimane comunque in capo ai dipendenti ove ne ricorrano i presupposti.

Articolo 5

PROCEDURA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE

Il procedimento per la gestione delle segnalazioni ha come scopo precipuo quello di proteggere la riservatezza dell'identità del segnalante in ogni fase (dalla trasmissione alla gestione successiva), anche nei rapporti con i terzi cui l'amministrazione dovesse rivolgersi per le verifiche o per iniziative conseguenti alla segnalazione.

Il flusso di gestione delle segnalazioni si avvia con l'invio della segnalazione al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente.

Qualora le segnalazioni riguardino il responsabile della prevenzione della corruzione gli interessati possono inviare le stesse direttamente all'ANAC secondo modalità e procedure da questa stabilite.

L'identità del segnalante viene acquisita contestualmente alla segnalazione e gestita secondo le modalità indicate nel presente documento.

Il segnalante invia una segnalazione compilando l'apposito modulo predisposto dall'amministrazione, disponibile sul sito istituzionale dell'ente nella sezione " Amministrazione trasparente", sotto sezione "altri contenuti – Corruzione", nel quale sono specificate altresì le

modalità di compilazione e di invio. La segnalazione può essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.

E' opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche.

La segnalazione dovrà essere inviata dal segnalante a una casella posta elettronica dedicata accessibile soltanto al responsabile della prevenzione della corruzione e a componenti del gruppo di lavoro appositamente designati.

La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal responsabile della prevenzione della corruzione deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al responsabile della prevenzione della corruzione.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il responsabile della prevenzione della corruzione e/o un funzionario facente parte del gruppo di lavoro che effettua le istruttorie il dipendente può inviare la propria segnalazione all'ANAC nelle modalità definite nel paragrafo 4.2 del testo della delibera ANAC n. 6 del 28 aprile 2015.

Il responsabile della prevenzione della corruzione o un componente del gruppo di lavoro prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele.

Il responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente con il componente designato del gruppo di lavoro, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, entro trenta, o entro 45 nei casi di particolare complessità, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti:

- Responsabili della struttura cui è ascrivibile il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- Ufficio procedimenti disciplinari per eventuali profili disciplinari;
- Autorità Giudiziaria, la Corte dei Conti e l'A.N.A.C. per i profili di rispettiva competenza;
- Dipartimento della Funzione Pubblica.

Le decisioni del responsabile della prevenzione della corruzione in ordine all'archiviazione o meno della segnalazione non vengono comunicate al segnalante.

La tutela della riservatezza deve essere garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni all'amministrazione, verrà inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante. I soggetti interni all'amministrazione informano il responsabile della prevenzione della corruzione dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

Nel caso di trasmissione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al Dipartimento FP, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge.

Il responsabile della prevenzione della corruzione all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, co.14 della legge 190/2012, rende conto in forma anonima del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.

Tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro che successivamente vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza, salve le comunicazioni di legge agli organi e amministrazioni competenti. La violazione degli obblighi di riservatezza e delle norme previste nel presente documento costituisce violazione del PTPC e comporta responsabilità disciplinare, salva l'eventuale responsabilità civile e penale dell'agente.

La procedura in oggetto non si applica nel caso di segnalazioni anonime che verranno trattate attraverso canali distinti e differenti, non configurando esigenze di tutela come intesa nel presente documento.

Articolo 6

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Nell'ambito del procedimento di ricezione e gestione delle segnalazioni di illeciti di cui all'art. 54 bis del D. Lgs n. 165/2001, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione:

- istituisce e cura la tenuta di un protocollo riservato;
- prende in carico le segnalazioni di illeciti pervenute;
- espleta una prima sommaria istruttoria;
- Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele.
-
- con proprio atto organizzativo, costituisce, qualora sia necessario per la natura e la complessità del fatto illecito da accertare, uno specifico gruppo di lavoro di supporto, costituito da uno o più dipendenti a tempo indeterminato del Comune che non siano componenti dell'U.p.D., individuati in modo da garantire le conoscenze plurispecialistiche utili per la verifica da svolgere;
- sostituisce il componente del gruppo di supporto che comunica l'eventuale sussistenza di conflitto di interessi;
- Cura che i dati e i documenti oggetto della segnalazione siano trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali o sensibili di cui al D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.

Decide, sulla base delle risultanze della prima istruttoria, se archiviare la segnalazione, in caso di evidente e manifesta infondatezza, ovvero di trasmettere agli competenti organi comunali o all'ANAC adottando i conseguenti necessari e/o opportuni atti.

Articolo 7

RINVIO

Per quanto non previsto nel presente documento si rinvia alle disposizioni vigenti in materia, al PNA al PTPC e alle direttive ANAC